

Assicurazione Viaggio

DIP - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Ed. Ottobre 2024_ultima versione disponibile

Prodotto: "Travel Care"

Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Travel Care è un'assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari che include le coperture di assistenza sanitaria e spese mediche e, se opzionate, altre garanzie aggiuntive.



Che cosa è assicurato?

Sono previste due garanzie principali:

Assistenza in viaggio le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, in caso di malattia, **incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19**, o infortunio dell'Assicurato in viaggio, nei limiti del capitale assicurato.

- ✓ Centrale Operativa 24su 24 e Consulenza Medica
- ✓ Segnalazione di un medico specialista
- ✓ Invio medicinali urgenti
- ✓ Interprete a disposizione via telefono
- ✓ Viaggio a/r per un familiare in caso di ricovero
- ✓ Rientro accompagnato di minori
- ✓ Rientro sanitario con il mezzo più idoneo
- ✓ Rientro anticipato a seguito di lutto o malattia di un familiare
- ✓ Rientro della salma in caso di decesso dell'Assicurato

Spese mediche: riconosce il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche previo contatto con al Centrale Operativa.

La copertura comprende anche:

- ✓ Rimborso spese di trasporto dal luogo dell'evento fino al centro di pronto soccorso o di primo ricovero
- ✓ Rimborso spese mediche e farmaceutiche su prescrizione medica
- ✓ Rimborso spese cure odontoiatriche urgenti
- ✓ Rimborso spese per cure riabilitative e fisioterapiche sostenute in viaggio a seguito di malattia o infortunio
- ✓ Rimborso spese sostenute al rientro a seguito di infortunio in viaggio

Le ulteriori prestazioni sono consultabili nel DIP aggiuntivo e nelle condizioni di assicurazione.

Garanzie opzionali (valide solo se espressamente incluse in polizza)

Bagaglio

Indennizzo in caso di furto, scippo, rapina o mancata riconsegna del bagaglio, e per le spese di prima necessità sostenute in seguito al ritardo nella riconsegna del bagaglio.

Responsabilità Civile

- Risarcimento dei danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale
- Gestione delle vertenze in sede giudiziale e stragiudiziale

Le prestazioni precedute dal flag verde (✓) sono automaticamente incluse nella polizza

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nel DIP aggiuntivo e nelle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione:

- x persone non domiciliate o non residenti in Italia
- x viaggi superiori ai 45 giorni
- x viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda alla sezione «Ci sono limiti di copertura» del DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre la destinazione prescelta dall'Assicurato ed identificata in polizza.
 Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.
 L'elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito https://www.allianz-partners.com/it_IT/Prodotti-e-Soluzioni/Travel.html.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrive il contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta.

L'Assicurato deve inviare a Allianz Global Assistance il frontespizio di polizza firmato in ogni sua parte per accettazione.

In caso di sinistro:

- Per richiesta di assistenza o con necessità di gestione emergenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa.
- Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Allianz Global Assistance entro 30 giorni.



Quando e come devo pagare?

L'acquisto della polizza può essere effettuato via web.
 Il pagamento del Premio avviene a mezzo di carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche: la copertura ha validità dal momento dell'inizio del viaggio fino al termine del viaggio stesso.

Per le garanzie opzionali

Bagaglio, Responsabilità Civile: la garanzia è operante per la durata del viaggio.



Come posso disdire la polizza?

Diritto di recesso per ripensamento

Entro 14 giorni dalla data di acquisto della polizza, il Contraente ha diritto di esercitare il diritto di recesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte che per legge restano a carico del Contraente. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento.

L'Assicurato/Contraente potrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto assicurativo tramite una delle seguenti modalità:

1) Invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 – 20139 Milano (MI),

2) Invio di una PEC all'indirizzo: awp.pc@legalmail.it

3) Compilazione e invio online del form per il recesso disponibile sul sito web www.allianz-protection.com

Il diritto di recesso per ripensamento non si applica alle polizze di assicurazione viaggio di durata inferiore a un mese, ai sensi dell'art 67 duodecies co 5 lett. B) Codice Consumo.

Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
Ed. Ottobre 2024_ ultima versione disponibile

Prodotto: "Travel Care"

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Il contratto assicurativo viene concluso con la sede secondaria:

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-partners.it – info@allianz-assistance.it; PEC: awp.pc@legalmail.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

Il patrimonio netto della società è di € 368 256 824,11, di cui € 18 510 562,50 di azioni e € 383 412 983,34 di riserve di capitale. Questi dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato del 2021.

Il coefficiente di solvibilità della società, inteso come rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente, è del 138%.

Il requisito patrimoniale di solvibilità è di € 358 408 448, il requisito patrimoniale minimo è di € 161 283 802 e l'importo ammissibile di fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 493 273 950.

Per ulteriori informazioni finanziarie sulla società si prega di fare riferimento al rapporto di solvibilità disponibile sul sito web: https://www.allianz-partners.com/en_US/investor-relations.html.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza prevede una serie di garanzie fruibili prima del viaggio o durante lo stesso: assistenza sanitaria 24h, spese mediche.

È prevista, inoltre, una serie di garanzie opzionali fruibili soltanto se espressamente richiamate in polizza: bagaglio e responsabilità civile.

VIAGGIO SICURO -ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE	AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.
	<p>In caso di malattia, includere epidemie e malattie pandemiche diagnostiche come, ad esempio, il Covid-19, o infortunio dell'Assicurato in viaggio, sono previste le seguenti prestazioni:</p> <p>ASSISTENZA IN VIAGGIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ consulenza medica telefonica, effettuabile anche in modalità video chiamata ad insindacabile giudizio del Medico della Centrale Operativa e previa esplicita accettazione da parte dell'Assicurato, per tutte le destinazioni; ✓ invio di un medico / Invio ambulanza con trasferimento presso un centro di pronto soccorso, solo per l'Italia. In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 112). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, solo per Italia; ✓ consulenza medica specialistica telefonica, su richiesta dell'Assicurato e dopo aver usufruito della Consulenza medica telefonica, per tutte le destinazioni; ✓ invio di medicinali urgenti, ITALIA esclusa; ✓ segnalazione di un medico specialista, ITALIA esclusa; ✓ interprete a disposizione via telefono, ITALIA esclusa; ✓ trasporto – rientro sanitario, per tutte le destinazioni: <ul style="list-style-type: none"> • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell'Assicurato; ✓ rientro dei familiari assicurati e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a decesso dell'Assicurato fino a € 1.200 per evento; ✓ rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati, per tutte le destinazioni; ✓ traduzione della cartella clinica, ITALIA esclusa; ✓ viaggio di un familiare a seguito di decesso o ricovero dell'Assicurato fino a € 110 a notte per massimo 5 notti; ✓ rientro dell'Assicurato convalescente, per tutte le destinazioni; per i familiari e un compagno di viaggio, purché entrambi assicurati, fino a € 1.000 per tutte le destinazioni; ✓ rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, per tutte le destinazioni; ✓ rientro anticipato dell'Assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, purché assicurati, fino a € 550 per viaggi in ITALIA, fino a € 2.100 per le altre destinazioni, in casi di prognosi superiore a 7 giorni; ✓ invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia, per tutte le destinazioni; ✓ anticipo denaro fino a € 5.500 per evento, previa garanzia bancaria e con l'obbligo per l'Assicurato di restituire l'anticipo entro 30 giorni, ITALIA esclusa; ✓ reperimento di un legale ed anticipo cauzione fino a € 1.000 per evento e, relativamente alla cauzione penale e l'eventuale cauzione civile fino a € 10.000 per evento, ITALIA esclusa; ✓ rimborso spese telefoniche per viaggi in fino a € 350 per evento, ITALIA esclusa; ✓ rimborso delle spese di prolungamento soggiorno per malattia, includere epidemie e malattie pandemiche diagnostiche come, ad esempio, il Covid-19, o infortunio, a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio o in casi di ospedalizzazione in un luogo diverso da quello di soggiorno. L'impresa rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché entrambi assicurati), fino a € 150 per notte con un massimo 3 notti per ogni Assicurato con il limite di € 1.500 per evento, per tutte le destinazioni <p>SPESE MEDICHE CON PAGAMENTO DIRETTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche per viaggi in ITALIA fino a € 10.000; in EUROPA € 150.000; RESTO DEL MONDO fino a € 200.000; in USA/ CANADA illimitato. ✓ In caso epidemie e malattie pandemiche diagnostiche come, ad esempio, il Covid-19, le spese mediche con pagamento diretto sono in ITALIA fino a € 10,000; in EUROPA/ RESTO DEL MONDO /FEDERAZIONE RUSSA/ fino a € 200.000; in USA/ CANADA fino a € 300.000.

	<p>SPESE MEDICHE A RIMBORSO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rimborso delle spese del trasporto nelle situazioni di emergenza per viaggi in ITALIA fino a € 1.550; in EUROPA/ RESTO DEL MONDO /FEDERAZIONE RUSSA/ USA/CANADA fino a € 5.500; ✓ rimborso delle spese farmaceutiche, esami diagnostici e per visite mediche a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero per viaggi in ITALIA fino a € 550; per le altre destinazioni fino a € 1.300; ✓ rimborso delle spese mediche di bordo, delle spese per cure odontoiatriche urgenti fino a € 550 per tutte le destinazioni; ✓ rimborso delle spese per cure riabilitative sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente il rientro, fino a € 550 per tutte le destinazioni.
--	--

GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

BAGAGLIO	<p>In caso di furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale dell'Assicurato, sono previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ indennizzo dell'Assicurato e dei danni materiali e diretti a lui, nel limite di € 200 per oggetto e di € 500 per assicurato e per periodo assicurativo. <p>In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rimborso per gli acquisti di prima necessità, nel limite del capitale assicurato e con il massimo di € 200 per assicurato e per periodo assicurativo; ✓ rimborso per il noleggio dell'attrezzatura per l'infanzia, nel limite del capitale assicurato e con il massimo di € 100 per assicurato e per periodo assicurativo.
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Allianz Global Assistance, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale, fino a € 200.000 per periodo assicurativo, per assicurato, per evento e per cose ed animali. <p>Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla proprietà di animali domestici; • dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars; • utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario; • pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Allianz Global Assistance, inoltre, assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.



Che cosa NON è assicurato?

VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * per la prestazione invio di un medico l'impresa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario; * la prestazione trasporto – rientro sanitario non si effettua per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio e/o malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali; * la prestazione rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati; * per la prestazione invio di medicinali urgenti non è preso a carico il costo dei medicinali; * per la prestazione rientro della salma non sono prese a carico le spese funerarie e di inumazione; * per la prestazione pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche la garanzia non opera per un periodo superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Non vengono prese in carico le spese medico in assenza di contatto preventivo con la Centrale Operativa; * per la prestazione rimborso delle spese mediche di bordo, delle spese per cure odontoiatriche urgenti per quanto riguarda le spese per cure sostenute al rientro, non vengono prese in carico le spese sostenute oltre 30 giorni dalla data del rientro.
---	---

GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

BAGAGLIO	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * non sono rimborsabili gli acquisti effettuati nella località di rientro.
-----------------	--

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Non sono riconosciute le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
------------------------------------	---

 Ci sono limiti di copertura?	
VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE	<p>Ad integrazione delle esclusioni generali, come dettagliato nelle condizioni di Assicurazione, non sono presi in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste; ! per viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; ! per interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni; ! cure riabilitative e acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; ! per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; ! per visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; ! per espianti e/o trapianti di organi; ! per partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; ! per pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta. <p>Tutte le prestazioni non sono dovute anche nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; ! se l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso viene sospesa immediatamente l'assistenza ma viene garantito il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato; ! al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro. <p>Franchigia: i rimborsi tutti saranno effettuati con l'applicazione della franchigia di € 50 per sinistro.</p>
GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	

<p>BAGAGLIO</p>	<p>Ad integrazione delle esclusioni generali, come dettagliato nelle condizioni di assicurazione, non sono previsti indennizzi per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! derivanti rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina; ! bagnamento e colaggio di liquidi; ! verificatisi quando: <ul style="list-style-type: none"> • il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; • il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; • il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave; ! verificatisi durante il soggiorno in campeggio; ! di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento; ! a beni coperti da altre garanzie di polizza <p>Sono inoltre esclusi i seguenti beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • denaro in ogni sua forma; • titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito; • gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce; • monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio; • apparecchi audio, audiovisivi sottoposti alla custodia di, affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.); • materiali fotocineottici, telefoni cellulari e smartphone, tablet e console portatili. <p>L'indennizzo è determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel limite del capitale assicurato per assicurato e per periodo assicurativo di € 500. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto"; • con il limite per oggetto pari a € 200; • la valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; • in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso sarà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione; • in caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione; • senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; • successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.
<p>RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI</p>	<p>Ad integrazione delle esclusioni generali, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! derivanti direttamente od indirettamente da atti di terrorismo; ! derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; ! derivanti da esercizio di attività professionali; ! derivanti da esercizio dell'attività venatoria; ! da furto; ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; ! da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse; ! cagionati da animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo. ! alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo. <p>Franchigia: relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 200 per sinistro.</p>

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Gli eventuali sinistri vanno denunciati con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • via internet (sul sito www.allianz-protection.com); • via posta (all'indirizzo qui sotto indicato); <p>I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:</p> <p>AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Liquidazione Danni B2C Casella Postale 46 Via Cordusio 4 20123 MILANO</p> <p>VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di necessità l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo il numero della presente polizza, dati anagrafici, recapito, ed il tipo di intervento richiesto. • In caso di rimborso l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso entro 30 giorni dal rientro fornendo la documentazione richiesta. <p>GARANZIA OPZIONALE BAGAGLIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Assicurato deve darne avviso entro 30 giorni dal rientro, fornendo la documentazione richiesta. <p>GARANZIA OPZIONALE RESPONSABILITÀ CIVILE</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Assicurato deve dare avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta), la documentazione richiesta.
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: sono previste prestazioni fornite direttamente e prestazioni fornite da medici, centri e fornitori convenzionati.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione da parte di altre imprese.</p>
	<p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.</p>
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.</p>
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	<p>L'impresa garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.</p>

 Quando e come devo pagare?	
PREMIO	<p>Le seguenti informazioni sono del tutto analoghe a quanto riportato nel DIP riguardo al premio: l'acquisto della polizza può essere effettuato via web. Il pagamento del Premio avviene a mezzo di carta di credito.</p>
RIMBORSO	<p>Non è previsto il rimborso del premio.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
DURATA	<p>VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • La copertura decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza. <p>GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p> <p>BAGAGLIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per la garanzia Bagaglio la copertura decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza. • Per Acquisti di prima necessità la copertura decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo/check-in e termina prima dell'ultimo check-in. <p>RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI</p> <ul style="list-style-type: none"> • La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

SOSPENSIONE	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
--------------------	--

Come posso disdire la polizza?

RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto indicato nel DIP.
RISOLUZIONE	Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto.

 A chi è rivolto questo prodotto?
A tutti coloro che acquistano un viaggio per scopo turistico, di studio e d'affari.

 Quali costi devo sostenere?
Non sono previsti costi di intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

ALL'IMPRESA ASSICURATRICE	<p>I reclami possono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo PEC reclami.awp-pc@legalmail.it • E-mail alla casella quality_reclami@allianz.com • Lettera indirizzata a AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Qualità - C.P. 81 - Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO <p>La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
MEDIAZIONE	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>In materia di contratti assicurativi, chi vuole tutelare i propri diritti, prima di proporre un'azione davanti al Giudice, deve preliminarmente e necessariamente avviare un tentativo di conciliazione obbligatoria davanti a un Organismo di mediazione.</p>
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La negoziazione assistita non è obbligatoria.</p>

ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net .
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA **NON** DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE **NON** POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



AWP P&C S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

- ❑ **Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
- ❑ **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- ❑ **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- ❑ **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-partners.it – info@allianz-assistance.it
- ❑ **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“Travel Care Comfort”

Edizione Ottobre 2024

La presente documentazione è conforme alle Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA “Contratti Semplici e Chiari”

Indice

DEFINIZIONI	1
NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE	1
1. Modalità di stipulazione dell'assicurazione - Criteri di adesione - Validità	1
2. Persone assicurabili	1
3. Operatività e decorrenza	1
4. Limiti di sottoscrizione	1
5. Validità territoriale	1
6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie	1
7. In caso di sinistro	2
8. Rinvio alle norme di legge	2
9. Diritto di recesso per ripensamento	2
GARANZIE	2
<i>1. VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE</i>	2
AVVERTENZA	2
1.1 Oggetto	2
1.1.1 Consulenza Medica	2
1.1.2 Assistenza in Viaggio	3
1.1.3 Spese Mediche	4
1.2 Decorrenza e operatività	4
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)	4
1.4 Disposizioni e limitazioni	5
1.4.1 Assistenza in viaggio	5
1.4.2 Spese Mediche	5
IN CASO DI SINISTRO	5
RIFERIMENTI IMPORTANTI	5
CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA	
1. <i>BAGAGLIO</i>	1
Definizioni particolari	1
1 Bagaglio	1
1.1 Oggetto	1
1.2 Decorrenza e Operatività	1
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)	1
1.4 Capitale assicurato, disposizioni e limitazioni	1
1.5 Validità Territoriale	1
IN CASO DI SINISTRO	1
2. <i>RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI</i>	1
DEFINIZIONI PARTICOLARI	1
1. Responsabilità Civile Terzi	1
1.1 Oggetto	1
1.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)	1
1.3 Gestione delle vertenze di danno	1
1.4 Franchigia	1
1.5 Decorrenza e operatività	1
IN CASO DI SINISTRO	1
AVVERTENZE	1

Travel Care Comfort

ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

DEFINIZIONI

Allianz Global Assistance:	il marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di "persona fisica", il soggetto maggiorenne dotato di "capacità di agire".
Epidemia:	una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell'Assicurato o in quello di destinazione del viaggio.
Europa:	l'Italia, i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Tunisia e Turchia.
Evento:	l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare:	il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle - anche unilaterali (i.e. che abbiano in comune con l'Assicurato solo la madre o il padre), nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Infornuto:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattie preesistenti:	le patologie e le condizioni mediche a esse correlate i cui sintomi si sono manifestati nei 5 anni che precedono la data di inizio della copertura, a prescindere che siano state o meno diagnosticate o curate. Tali patologie e condizioni correlate, di cui l'Assicurato o i suoi familiari sono, erano o avrebbero presumibilmente dovuto essere a conoscenza, sono considerate preesistenti.
Mondo:	tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa), esclusi USA e Canada.
Pandemia:	un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell'Assicurato o in quello di destinazione del viaggio.
Quarantena	confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Viaggio:	il trasferimento, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

1. Modalità di stipulazione dell'assicurazione - Criteri di adesione – Validità

La polizza deve essere stipulata dal Contraente:

- nel caso di "persona fisica", maggiorenne dotato di "capacità di agire"
- per mezzo della piattaforma e-commerce presente sul sito www.allianz-assistance.it.
- entro le ore 24,00 del giorno precedente a quello di decorrenza delle garanzie per gli acquisti:

- via web convalidando la stipulazione con il pagamento del premio a mezzo Carta di Credito.

La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

2. Persone assicurabili

Allianz Global Assistance assicura le persone:

- domiciliate o residenti in Italia;
 - dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza
- e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone:
- residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia.

3. Operatività e decorrenza

La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- dalle ore e dal giorno indicati in polizza;
- per periodi, con un massimo comunque di 45 giorni, destinazioni e capitali identificati in polizza;
- se il premio è stato pagato. In caso di viaggio che comprenda più tappe, il costo della polizza (premio) è determinato in base alla destinazione che prevede l'applicazione dei capitali maggiori. A tale scopo, non devono essere considerate quali tappe di congiunzione;
- nei limiti delle prestazioni e dei capitali previsti per il luogo ove si è verificato l'evento ma, comunque, entro il capitale della destinazione per cui è stato pagato il premio. Tale disposizione si applica anche alle tappe di tratte di congiunzione.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile

4. Limiti di sottoscrizione

4.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 45 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

4.2 La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Allianz Global Assistance non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.

5. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito https://www.allianz-partners.com/it_IT/Prodotti-e-Soluzioni/Travel.html.

6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Allianz Global Assistance esclude dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- j) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- k) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- n) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- o) malattie psichiche;
- p) suicidio o tentativo di suicidio;
- q) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- r) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- s) epidemie e pandemia, ad eccezione di quanto espressamente previsto per la garanzia Viaggio Sicuro - Assistenza in viaggio e Spese Mediche;
- t) quarantene.

7. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve:

a) darne avviso a:

-Allianz Global Assistance secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);

-tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

8. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

9. Diritto di recesso per ripensamento

Entro 14 giorni dalla data di acquisto della polizza, il Contraente ha diritto di esercitare il diritto di recesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte che per legge restano a carico del Contraente. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento.

L'Assicurato/Contraente potrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto assicurativo tramite una delle seguenti modalità:

1) Invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 – 20139 Milano (MI),

2) Invio di una PEC all'indirizzo: awp.pc@legalmail.it

3) Compilazione e invio online del form per il recesso disponibile sul sito web www.allianz-protection.com

Il diritto di recesso per ripensamento non si applica alle polizze di assicurazione viaggio di durata inferiore a un mese, ai sensi dell'art 67 duodecies co 5 lett. B) Codice Consumo.

GARANZIE

1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.

1.1 Oggetto

1.1.1 Consulenza Medica

Allianz Global Assistance, in caso di malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19, o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN		
	ITALIA	EUROPA	MONDO/ USA/CANA DA
<p>a) consulenza medica, servizio di consulenza medica telefonica erogabile a distanza qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Inoltre, sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste più adeguate al caso (vedi art. 1.4.1 lettera b).</p> <p>Ad insindacabile giudizio del Medico della Centrale Operativa e previa esplicita accettazione da parte dell'Assicurato, la consulenza potrà essere effettuata anche in modalità videochiamata.</p> <p>La prestazione di Consulenza medica telefonica, anche in modalità videochiamata, è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato e non fornisce, in alcun caso, diagnosi e prescrizioni.</p>	SI	SI	SI
<p>b) invio di un medico/ invio ambulanza qualora ne fosse riscontrata l'effettiva necessità durante la Consulenza Medica. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati di Allianz Global Assistance, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.</p> <p>AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 112). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.</p>	SI	NO	NO
<p>c) consulenza medica specialistica telefonica con un pediatra, geriatra, cardiologo, otorinolaringoiatra o ortopedico. La prestazione potrà essere erogata solo a seguito di una prima consulenza medica telefonica "non specialistica" (vedi "Consulenza medica") che ne abbia individuato l'opportunità previa richiesta dell'Assicurato. La consulenza medica specialistica telefonica sarà erogata entro le 48 ore lavorative successive alla prima consulenza medica telefonica "non specialistica".</p> <p>La prestazione di consulenza medica specialistica telefonica, basata sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato, non fornisce, in alcun caso, diagnosi e prescrizioni.</p>			
<p>d) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali</p>	NO	SI	SI

1.1.2 Assistenza in Viaggio

Allianz Global Assistance, in caso di malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19, o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN		
	ITALIA	EUROPA	MONDO/ USA/CANA DA
e) trasporto – rientro sanitario <ul style="list-style-type: none"> dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. Allianz Global Assistance effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo: <ul style="list-style-type: none"> "sanitario" nell'ambito dell'Europa della Federazione Russa e per gli spostamenti locali; "di linea appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi. Allianz Global Assistance non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per: <ul style="list-style-type: none"> infermità o lesioni che, a giudizio dei medici curanti, siano curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali; 	SI	SI	SI
f) invio medicinali urgenti non reperibili in loco e solo dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità farmaceutiche locali non siano equivalenti. Allianz Global Assistance effettua l'invio in accordo con le norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato;	NO	SI	SI
g) interprete a disposizione via telefono per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. Allianz Global Assistance organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese;	NO	SI	SI
h) rientro dei familiari assicurati e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a : <ul style="list-style-type: none"> trasporto-Rientro Sanitario organizzato da Allianz Global Assistance dell'Assicurato alla sua residenza; decesso dell'Assicurato. Allianz Global Assistance organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: <ul style="list-style-type: none"> dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati;	SI	SI	SI
	SI, fino a €1.200	SI, fino a €1.200	SI, fino a €1.200
i) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. Allianz Global Assistance rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;	SI	SI	SI
j) traduzione della cartella clinica Qualora l'Assicurato lo richieda, Allianz Global Assistance provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e ulteriori normative in materia di Privacy;	NO	SI	SI
k) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell'Assicurato in viaggio o per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: <ul style="list-style-type: none"> 48 ore se minorenne o portatore di handicap; 5 giorni in Italia; 7 giorni in Europa/Resto del mondo/USA e Canada. Allianz Global Assistance mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno;	SI	SI	SI
	SI € 110 al giorno per max 5 gg	SI € 110 al giorno per max 5 gg	SI € 110 al giorno per max 5 gg
l) rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio , alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Allianz Global Assistance organizza e prende a proprio carico le spese di rientro.	SI	SI	SI
La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio, purchè entrambi assicurati;	Fino a € 1.000	Fino a € 1.000	Fino a € 1.000
m) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. Allianz Global Assistance provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell'evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte.	SI	SI	SI

Allianz Global Assistance, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN		
	ITALIA	EUROPA	MONDO/ USA/CANAD A
n) rientro anticipato dell'Assicurato e di un compagno di viaggio, sempreché assicurato, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell'Assicurato. Allianz Global Assistance organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese;	SI fino a € 550	SI fino a € 2.100	SI fino a € 2.100
o) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi;	SI	SI	SI
p) anticipo denaro , previa garanzia bancaria;	NO	SI fino a € 5.500	SI fino a € 5.500
q) protezione carte di credito , libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, smarriti o rubati. Allianz Global Assistance su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;	NO	SI	SI
r) reperimento di un legale ed anticipo cauzione Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato.	NO	SI fino a	SI fino a

<p>tenendo a proprio carico le relative spese.</p> <p>Allianz Global Assistance, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell'Assicurato e per i soli fatti di natura colposa:</p> <ul style="list-style-type: none"> la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. <p>Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;</p>	NO	€ 1.000 SI fino a € 10.000	€1.000 SI fino a € 10.000
<p>s) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di "roaming internazionale" sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza.</p>	NO	SI fino a € 350	SI fino a € 350
<p>t) rimborso delle spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> non sia in grado di rientrare: <ul style="list-style-type: none"> per malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnostiche come, ad esempio, il Covid-19, o infortunio; a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita purché regolarmente denunciati alle Autorità locali; sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno. 	SI	SI	SI
<p>Allianz Global Assistance rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché entrambi assicurati);</p>	SI, € 150 per notte con un max 3 notti per ogni assicurato con il limite di € 1.500 per evento	SI, € 150 per notte con un max 3 notti per ogni assicurato con il limite di € 1.500 per evento	SI, € 150 per notte con un max 3 notti per ogni assicurato con il limite di € 1.500 per evento

1.1.3 Spese Mediche (anche in caso di epidemie e malattie pandemiche diagnostiche come, ad esempio, il Covid-19)

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN			
	ITALIA	EUROPA	MONDO	USA CANADA
<p>CON PAGAMENTO DIRETTO</p> <p>Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, provvede:</p> <p>1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche.</p> <p>La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito ad Allianz Global Assistance, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.</p> <p>Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.</p> <p>In caso di epidemie e malattie pandemiche diagnostiche come, ad esempio, il Covid-19</p>	<p>fino a € 10.000</p> <p>fino a € 10.000</p>	<p>fino a € 150.000</p> <p>fino a € 150.000</p>	<p>fino a € 200.000</p> <p>fino a € 200.000</p>	<p>ILLIMITATO</p> <p>fino a € 300.000</p>
<p>A RIMBORSO</p> <p>Inoltre, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:</p> <p>2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;</p>	<p>fino a € 1.550</p>	<p>fino a € 5.500</p>	<p>fino a € 5.500</p>	<p>fino a € 5.500</p>
<p>3) al rimborso delle spese per spese farmaceutiche, esami diagnostici e visite mediche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero, soccorso e ricerca in mare e montagna;</p>	<p>fino a € 550</p>	<p>fino a € 1.300</p>	<p>fino a € 1.300</p>	<p>fino a € 1.300</p>
<p>4) al rimborso delle spese mediche di bordo, delle spese per cure odontoiatriche urgenti o per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio;</p>	<p>fino a € 550</p>	<p>fino a € 550</p>	<p>fino a € 550</p>	<p>fino a € 550</p>
<p>5) al rimborso delle spese per cure riabilitative, incluse le fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono in garanzia esclusivamente le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente il rientro.</p>	<p>fino a € 550</p>	<p>fino a € 550</p>	<p>fino a € 550</p>	<p>fino a € 550</p>

I RIMBORSI TUTTI SARANNO EFFETTUATI CON L'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA DI € 50 PER SINISTRO

1.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- decorre dal momento dell'inizio del viaggio;
- è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza;
- è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l'evento, sempre che questo sia compreso nella "DESTINAZIONE" per cui è stata emessa la polizza.

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell'art. 1.1.3 punto 1), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- malattie preesistenti;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- cure riabilitative e acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- espunti e/o trapianti di organi;
- partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e

qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- k) nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
- si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

1.4 Disposizioni e limitazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:

1.4.1 Assistenza in viaggio

- a) le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
- c) la prestazione di Consulenza medica a distanza erogata in modalità videochiamata" (definita all'art. 1.1.1 Consulenza Medica – lett. a) è effettuata tramite la piattaforma digitale alla quale l'Assicurato, previa accettazione delle Condizioni Generali di Utilizzo e dell'Informativa sulla privacy, potrà accedere mediante un link alla pagina web dedicata ricevuto tramite SMS e/o mail;
- d) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
- e) aereo di linea (classe economica);
- f) treno prima classe;
- g) traghetto.

Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;

- h) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - i) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - j) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - k) pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
 - l) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- m) nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa

1.4.2 Spese mediche

Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche":

- n) anche più volte nel corso del viaggio;
- o) per un massimo di 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera;
- p) fino ad esaurimento del capitale assicurato per assicurato e per periodo assicurativo;
- q) **in caso di epidemie e malattie pandemiche diagnostiche come, ad esempio, il Covid-19, fino alla concorrenza dei seguenti capitali:**
 - USA/CANADA: € 300.000;
 - EUROPA € 150.000
 - MONDO: € 200.000;
 - ITALIA: € 10.000.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando:

In caso di necessità

- a) recapito temporaneo;
- b) dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- c) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

In caso di richiesta di rimborso (Viaggio Sicuro / Interruzione del viaggio)

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso ad Allianz Global Assistance entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
- b) dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica
- d) circostanze dell'evento;
- e) documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609 283
Viale Brenta, 32 – 20139 MILANO

Gli eventuali sinistri vanno denunciati ad Allianz Global Assistance con una delle seguenti **due** modalità:

- **via internet**(sul sito www.allianz-protection.com)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente in originale, ad:

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Liquidazione Danni B2C
Casella Postale 46
Via Cordusio 4
20123 MILANO

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito
www.allianz-protection.com

Travel Care Comfort

***Condizioni aggiuntive
valide solo se espressamente richiamate in polizza***

1. BAGAGLIO (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)**DEFINIZIONI PARTICOLARI**

Bagaglio:	l'insieme dei capi di vestiario e degli oggetti di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio, nonché le borse da viaggio, le valigie e le attrezzature sanitarie e per l'infanzia (e.g. passeggini, carrozzine).
Furto:	il reato (furto, furto con rottura o scasso, furto con strappo/scippo, rapina), anche se tentato, previsto dall'Art. 624, 624 bis e 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Terzi:	tutte le persone diverse dall'Assicurato. Non sono considerati terzi i membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché i parenti ed affini anche non conviventi.

GARANZIA**1. BAGAGLIO****1.1 Oggetto**

Allianz Global Assistance indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale. (vedi "Definizioni particolari").

1.1.1 Acquisti di prima necessità

In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato, Allianz Global Assistance rimborsa, nel limite del capitale assicurato:

- € 200 per assicurato e per periodo assicurativo gli acquisti di prima necessità. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto;
- € 100 per il noleggio dell'attrezzatura per l'infanzia.

Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

1.2 Decorrenza e operatività

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

Limitatamente agli "acquisti di prima necessità", la garanzia decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Allianz Global Assistance non indennizza i danni:

- a) derivanti o imputabili a:
 - rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
 - bagnamento e colaggio di liquidi.
- b) verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- c) verificatisi durante il soggiorno in campeggio.
- d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.
- e) a beni coperti da altre garanzie di polizza.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- denaro in ogni sua forma;
- titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;
- gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
- monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
- apparecchi audio, audiovisivi sottoposti alla custodia di, affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
- materiali fotocineottici, telefoni cellulari e smartphone, tablet e console portatili.

1.4 Capitale assicurato, disposizioni e limitazioni

L'indennizzo verrà corrisposto:

- a) nel limite del capitale assicurato per assicurato e per periodo assicurativo di € 500. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto";
- b) con il limite per oggetto pari a € 200:
 - la valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro;
 - in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso sarà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
 - in caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati materiali fotocineottici: Binocolo, Macchine fotografiche, Corpi macchina/obiettivi/zoom, Flash, Filtri, Lenti e pannelli ottici, Esposimetro, Videocamera, Rullini fotografici varie sensibilità, Cassette video, Batterie/caricabatterie, Cavalletto, Custodie impermeabili, Box anti x-ray/sacchetti in alluminio, Manuali di istruzione

1.5 Validità Territoriale

L'assicurazione è valida nel mondo intero.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso scritto a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro, fornendo dati anagrafici, nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica, recapito e numero di polizza, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, inviando inoltre:

in caso di furto, scippo, rapina, incendio

a. denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione che ne attesti il valore;

b. per il caso di furto di beni sottoposto alla custodia di, o affidati a terzi, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;

in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o danneggiamento del contenuto

a. rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia, rilasciato dall'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);

b. biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;

c. risposta del vettore Aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;

d. elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione che ne attesti il valore;

e. scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI- (CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA)**DEFINIZIONI PARTICOLARI**

Terzi: tutte le persone diverse dall'Assicurato. Non sono considerati terzi i membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché i parenti ed affini anche non conviventi.

GARANZIE**1. Responsabilità Civile Terzi****1.1 Oggetto**

<p>Allianz Global Assistance, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.</p> <p>Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla proprietà di animali domestici; • dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars; • utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario; • pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio. 	<p style="font-size: 2em;">✓</p> <p>fino € 200.000 per assicurato, per evento, per periodo assicurativo e per cose ed animali</p>
---	---

1.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti direttamente od indirettamente da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- b) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- c) derivanti da esercizio di attività professionali;
- d) derivanti da esercizio dell'attività venatoria;
- e) da furto;
- f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;
- g) da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- h) cagionati da animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.
- i) alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.

1.3 Gestione delle vertenze di danno

Allianz Global Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Allianz Global Assistance ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Allianz Global Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale Assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Allianz Global Assistance e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Allianz Global Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

1.4 Franchigia

Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 200 per sinistro.

1.5 Decorrenza e operatività

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso ad Allianz Global Assistance entro **30 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- a) copia della presente polizza;
- b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato; richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno.

--- AVVERTENZE ---

L'Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro **45 giorni** dalla data di avviso.

Allianz Global Assistance si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall'inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi.